



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE  
ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V

*All* Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

*Prot. n.* **vedi intestazione digitale**

*Class.* **34.43.01 / Fasc. 14.83.1/2019**

*All* Ministero della Transizione Ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell' impatto  
ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Calabria  
Dipartimento Ambiente e Territorio – Area funzionale Ambiente  
[valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per la provincia di Cosenza  
[sabap-cal@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-cal@pec.cultura.gov.it)

*All* Comune di Amantea  
[lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it](mailto:lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 8059] AMANTEA (CS). Lavori di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea.

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell' art. 23, D. Lgs. 152/2006  
Proponente: Amministrazione comunale di Amantea

**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

---

**CONSIDERATO** che il Comune di Amantea, con nota prot. 4025 del 18/02/2022, successivamente perfezionata con note prot. 6305 del 16/03/2022, prot. 7797 del 01/04/2022, pec del 04/05/2022 e nota del 07/06/2022, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 acquisita dalla DG-ABAP con prot. n. 6475 del 21/02/2022;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 77499 del 21/06/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V dell’allora MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, acquisita dal MiC - DG ABAP con prot. n 23605 del 22/06/2022;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 23930 del 23/06/2022, la Direzione Generale ABAP ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota acquisita al protocollo DG ABAP n. 25986 del 11/07/2022, ha comunicato la necessità di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta;

**CONSIDERATO** che il Comune di Amantea ha trasmesso con nota prot. n. 28180 del 29-12-2022, la suddetta documentazione integrativa, comunicando un apposito link per la consultazione della medesima, che è tuttavia risultato scaduto nel corso della successiva fase istruttoria;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che il proponente ha successivamente provveduto a comunicare per le vie brevi un nuovo link alla documentazione integrativa già prodotta, in merito alla quale questo Ufficio, con nota prot. n. 10092 del 17/03/2023, ha richiesto le valutazioni della Soprintendenza competente;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 3786 del 19/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 14379 del 19/04/2023, con cui la Soprintendenza medesima, premettendo che “per ciò che concerne le integrazioni di natura paesaggistica, le stesse rispondono solo in parte a quanto richiesto” ha tuttavia formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

#### 1.1. Beni paesaggistici

##### 1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Su parte del territorio di Amantea sussiste la perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui al D.M. del 03.05.1972 (ex L. 1497/1939). Tuttavia, l'area interessata dall'intervento non ricade all'interno di tale perimetrazione e risulta essere molto distante da essa.

##### 1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Il porto turistico di Amantea, oggetto dell'intervento, rientra nella fascia di 300 m dalla linea di costa, per cui è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

##### 1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Per ciò che concerne la pianificazione paesaggistica, il territorio calabrese è attualmente sprovvisto di Piano Paesaggistico mentre è regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, da un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo è stato approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016.

##### 1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Il QTRP della Regione Calabria, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. In particolare, tenuto conto degli ambiti territoriali interessati dall'intervento, appare opportuno richiamare integralmente le disposizioni, gli indirizzi e le direttive contenuti nell'art. art. 11. La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini.

##### 1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Come riportato anche nella Relazione Paesaggistica trasmessa dal proponente, “all'interno e nelle vicinanze dell'area portuale sono assenti vincoli ambientali SIC o ZPS. L'area più vicina, che dista 10 km, è il sito di importanza comunitaria Area SIC 1T9310039 “Fondali Scogli di Isca” di rilevante interesse ambientale, riferiti alla regione biogeografia mediterranea Rete Natura 2000 di cui alla direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” (D.M.14/03/2011)”.

#### 1.2. Beni architettonici

##### 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'intervento interessa il porto turistico di Amantea, sito nella fraz. Campora San Giovanni, ambito territoriale posto a Sud rispetto al centro storico e a notevole distanza dallo stesso. L'unico Bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e relativamente prossimo all'area oggetto di intervento (da cui, tuttavia, dista più di 1 Km) è l'immobile denominato “Torre della Principessa”, sottoposto a tutela mediante DDR 204 del 16/10/2013. La distanza rispetto al porto e la



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

presenza di elementi infrastrutturali a sviluppo parallelo alla costa (tracciato ferroviario e S.S. 18 Tirrena Inferiore) scongiura qualsiasi tipo di interazione tra l'intervento di cui trattasi e il Bene suddetto.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Considerata l'area di intervento, posta in un ambito scarsamente urbanizzato e privo di edilizia storica e la notevole distanza dal centro storico di Amantea, non si segnala la presenza di alcun bene tutelato *ope legis*.

1.2.c\_ Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Non vi sono previsioni vincolanti in merito alla tutela di beni architettonici da segnalare.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Gli interventi in progetto non interferiscono con aree sottoposte alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., né sono presenti nelle immediate vicinanze di quelle interessate dal progetto in esame.

1.3.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non sembrano sussistere Beni archeologici tutelati *ope legis* nelle aree direttamente interessate dal progetto

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio —le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati)

Gli interventi di cui trattasi riguardano il porto turistico di Amantea e sono così riassumibili:

- Messa in sicurezza dell'imboccatura portuale mediante il prolungamento della diga foranea (molo sopraflutto);
- By-pass delle sabbie da Nord a Sud dell'area portuale;
- Realizzazione di un pennello di raccolta dei sedimenti alla radice della diga foranea;
- Realizzazione dello svincolo d'ingresso dalla SS18 al Porto;
- Realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque superficiali del Porto;
- Realizzazione di una nuova pavimentazione del piazzale portuale;
- Dragaggio delle aree interne portuali per riportarle ai fondali necessari all'esercizio.

Gli interventi suddetti si collocano in un'area già interessata dalla presenza di infrastrutture portuali, su una fascia di arenile caratterizzata dalla successione di opere di difesa costiera. Per ciò che concerne i principali impatti sul paesaggio, gli stessi possono essere ricondotti essenzialmente ad impatti di natura visiva, derivanti dalla modifica dell'attuale assetto dell'area portuale e legati essenzialmente al prolungamento della diga foranea, alla realizzazione del pennello di raccolta sedimenti e a quella dello svincolo d'ingresso dalla SS18 al porto.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Tuttavia, in merito ai primi due interventi, considerato che gli stessi si collocano in continuità con opere già esistenti, si può rilevare la non sussistenza di alterazioni sensibili dello stato dei luoghi in quanto le strutture in progetto non risultano essere estranee al contesto rispetto al quale (sia alla scala del sito che a quella più ampia dell'ambito litoraneo in esame) risultano essere perfettamente coerenti.

Con riguardo alla creazione del nuovo svincolo, tenuto conto che tale intervento prevede la realizzazione, lungo la curva e a sostegno dello svincolo stesso, di una fascia di "massi naturali di II categoria" e di una scarpata rinverdita e considerato che l'opera si sviluppa a ridosso del tracciato della S.S. 18 Tirrena Inferiore, si può affermare la non sussistenza di impatti tali da determinare alterazione e/o perdita di caratteristiche di pregio del contesto paesaggistico in esame.

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005,

"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Per ciò che concerne la documentazione riferita al D.P.C.M. 12.12.2005 si può affermare che la stessa sia conforme a quanto previsto dalla normativa. Tuttavia, considerato che le integrazioni non corrispondono esattamente a quanto richiesto, appare opportuno rilasciare un parere favorevole condizionato alla trasmissione di ulteriore documentazione, come di seguito specificato.

## 2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Tenuto conto della distanza tra il sito d'intervento e il più vicino Bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., non sussistono interazioni tali da determinare alcun tipo di impatto sullo stesso.

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e monumentali esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in parola, a condizione che, considerato che le integrazioni non consentono una visione di dettaglio di alcune delle opere in progetto, prima dell'esecuzione dei lavori venga trasmessa alla Scrivente la documentazione di seguito riportata, necessaria per poter impartire eventuali prescrizioni in merito a scelte materiche e cromatiche:

- Fotosimulazioni (non dall'alto) dell'intervento relativo alla realizzazione del nuovo svincolo (con vista dal mare).

In ogni caso, si prescrive fin da ora il rinverdimento della scarpata per la realizzazione dello svincolo mediante piantumazione di essenze arbustive autoctone e tipiche dei luoghi.

## 2.3. Beni archeologici

2.3.a Verifica che i progetti sottoposti alle norme dettate del D. Lgs. 50/2016 siano corredati dalla documentazione di analisi richiesta dall'art. 25 del citato D. Lgs.

Tenuto conto dell'art. 25, comma 2-sexies del D. Lgs. 152/2006 ("In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"); preso atto dell'integrazione del Documento di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico e dei relativi allegati (che si rileva non essere stato redatto con l'applicativo GNA, vale a dire quanto definito al punto 4 d delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D. Lgs 50/2016", approvate con D.P.C.M. 14/02/20002); esaminati gli elaborati relativi allo studio archeologico nel quale si ritiene che "nel settore in cui ricadono gli interventi di messa in sicurezza e ampliamento del porto turistico, gli elementi geomorfologici e le variazioni della linea di costa costituiscono elementi che in epoca antica non hanno favorito lo sviluppo di insediamenti, tutti disposti sui terrazzi paracostieri determinati dalla linea di costa preistorica. Pertanto, sulla base di questi elementi, è possibile concludere che l'indice di rischio assoluto della presenza di depositi e/o strutture archeologiche nell'area d'intervento è da ritenersi NULLO" (a pag. 114) in relazione alle opere a farsi; preso atto che il rischio per le aree interessate dalle soffolte, anche a seguito della ricognizione subacquea dei fondali, è stato valutato altresì nullo;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, considerato il contesto storico-archeologico in cui avrà sede opera in progetto, ritiene non necessario attivare la verifica preventiva dell'interesse archeologico, inoltre, ritiene che la realizzazione delle opere a farsi sia compatibile con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico.

Tuttavia, considerato che, in generale, il comprensorio territoriale in esame presenta una capillare distribuzione di siti attestati senza soluzione di continuità dall'epoca preistorica fino a quella medievale; considerata altresì la valenza commerciale dell'intero comprensorio interessato da scali marittimi attestati con certezza dall'età medievale e post-medievale, si dettano le seguenti prescrizioni:

- per evitare danni eventuali al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbero derivare dal rinvenimento di Beni archeologici, tutte le attività di movimento terra (sulla terraferma) dovranno avvenire alla presenza continua di professionisti archeologi, di comprovata esperienza e con Dottorato o Specializzazione, durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra, in base ai fronti di scavo aperti in contemporanea.

In caso di rinvenimenti (stratigrafie e/o strutture antiche) sarà cura della committenza segnalarli tempestivamente a questa Soprintendenza che valuterà i necessari provvedimenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 42/2004. Questo Ufficio detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi che potranno comportare anche eventuali approfondimenti, ampliamenti di indagine e/o varianti tecniche rispetto all'intervento previsto.

Il posizionamento e la georeferenziazione di quanto emerso sarà effettuato da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel rilievo archeologico e nella documentazione grafica ovvero dallo stesso archeologo incaricato, se in possesso dei medesimi requisiti. Inoltre, sulla base della tipologia dei contesti archeologici oggetto di rinvenimento, i professionisti archeologi ed i rilevatori dovranno essere affiancati da ulteriori figure specializzate, quali l'antropologo, il paleobotanico, paleontologo, ecc.

Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica, documentazione fotografica, eventuali elenchi dei materiali e/o delle cassette) anche in caso di esito negativo delle indagini archeologiche.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista designato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite e idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad es. frammenti di statue, iscrizioni,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei c.d. *small finds*), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

Si richiede, pertanto, di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo, così da concordare l'eventuale presenza del funzionario archeologo di zona all'avvio delle operazioni di scavo e di trasmettere contestualmente il *curriculum vitae* del professionista incaricato per le valutazioni di competenza.

Si rammenta, infine, che come specificato al punto 5 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D. Lgs 50/2016", approvate con D.P.C.M. 14/02/20002, sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 "in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori" questa Soprintendenza ha facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

**CONSIDERATO** inoltre il contributo istruttorio del **Servizio II** di questa Direzione generale, trasmesso con la nota prot. n. 194 del 04/01/2023, nel quale, rilevando che "la competente Soprintendenza ha ritenuto non necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, c. 8 e ss., del D.Lgs. 50/2016", si è evidenziato che:

[ ... ] Pertanto, si concorda con la medesima Soprintendenza nel ritenere le opere in progetto compatibili con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico, a condizione che tutte le attività sulla terraferma che comportano scavo e movimento terra (ivi comprese quelle preliminari di cantierizzazione) siano sottoposte a sorveglianza archeologica continua in corso d'opera, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza nel citato parere endoprocedimentale prot. n. 3786/2023.

Come evidenziato anche dalla Soprintendenza nel medesimo parere, si sottolinea che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, sarà facoltà della stessa avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dall'art. 25, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, e comunque dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla loro tutela, che potranno comportare anche approfondimenti e ampliamenti di indagine nonché modifiche, anche sostanziali, al progetto.

**CONSIDERATO** l'ulteriore contributo istruttorio del **Servizio II** di questa Direzione generale, trasmesso con la nota prot. n. 31066 del 18/09/2023, avendo rilevato la necessità di aggiornare il precedente contributo istruttorio prot. n. 16246 del 04/05/2023, "viste le modifiche normative intercorse in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)" nel quale si è evidenziato che:

[ ... ] Premesso che il D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che attualmente la VPIA è prevista dall'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura dettata dall'allegato I.8 al medesimo decreto legislativo, si ribadisce di concordare con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza nel ritenere le opere in progetto compatibili con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico, a condizione che tutte le attività sulla terraferma che comportano scavo e movimento terra (ivi comprese quelle preliminari di cantierizzazione) siano sottoposte a sorveglianza archeologica continua in corso d'opera, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza nel parere endoprocedimentale prot. n. 3786/2023, secondo quanto attualmente previsto dall'art. 1, c. 5, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Resta ferma la facoltà della medesima Soprintendenza di dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico rinvenuti in corso d'opera, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto.

**ESAMINATI** gli elaborati del progetto definitivo ed in particolare i contenuti dello Studio d'Impatto ambientale pubblicati sul sito web dell'Amministrazione procedente;

**CONSIDERATO** che l'intervento, ubicato all'interno del Porto turistico nel comune di Amantea, prevede la costruzione delle seguenti opere marittime, impiantistiche ed edilizie:



- **Messa in sicurezza dell'imboccatura portuale** tramite il prolungamento della diga foranea (molo sopraflutto) con l'obiettivo di rendere più sicure le condizioni d'ingresso dei natanti nel porto
- **By-pass delle sabbie da Nord a Sud dell'area portuale** con l'obiettivo di limitare l'insabbiamento della diga foranea e garantire il ripascimento della spiaggia a sud del Porto
- **Gestione dei sedimenti accumulati a monte del Porto** tramite la realizzazione di un pennello di raccolta dei sedimenti alla radice alla diga foranea con l'obiettivo di intercettare i sedimenti a monte del porto per ridurre l'insabbiamento dell'imboccatura ed avviarli al by-pass;
- **Viabilità di collegamento ultimo miglio** tramite la realizzazione dello svincolo d'ingresso dalla SS18 al Porto, con l'obiettivo di facilitare l'ingresso all'area portuale dalla SS18
- **Miglioramento impianti** tramite la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento acque superficiali del Porto con l'obiettivo di sistemare la raccolta, il trattamento e lo scarico a mare delle acque superficiali;
- **Sistemazione del piazzale portuale** tramite la realizzazione di una nuova pavimentazione con l'obiettivo di migliorare la funzionalità dell'ingresso al Porto, dell'area parcheggi e servizi;
- **Dragaggio delle aree interne portuali** per riportare i fondali alla profondità necessaria all'esercizio, per garantire l'ingresso in sicurezza dei natanti e l'operatività di tutte le banchine

**VISTO** che le previste opere ricadono all'interno dell'Ambito paesaggistico individuato dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (D.C.R. n. 134 del 01/08/2016) e in particolare nell'Ambito paesaggistico 1 "Tirreno cosentino" e nell'Unità paesaggistica 1.c "Basso tirreno cosentino";

**ESAMINATI** i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa;



Figura 1 – Vista d'insieme dell'area portuale

**CONSIDERATO** che con riferimento agli aspetti paesaggistici, come evidenziato dalla competente Soprintendenza, pur rilevando che le integrazioni non consentono una visione di dettaglio di alcune delle opere in progetto, è emerso che:

- I principali effetti sul paesaggio possono essere ricondotti essenzialmente ad impatti di natura visiva, legati alle previste **opere marittime (prolungamento della diga foranea, realizzazione del pennello di raccolta sedimenti) e infrastrutturali (svincolo d'ingresso dalla SS18 al porto).**
- **In relazione alle opere marittime**, queste risultano coerenti con il contesto in cui si collocano, sia alla scala del sito che a quella dell'ambito paesaggistico litoraneo del Basso Tirreno.
- **In riferimento alla creazione del nuovo svincolo**, che prevede la realizzazione, lungo la curva e a sostegno dello svincolo stesso, di una fascia di "massi naturali di II categoria" e di una scarpata rinverdita a ridosso del tracciato della S.S. 18 Tirrena Inferiore, si può affermare la non sussistenza di impatti tali da determinare alterazione e/o perdita di caratteristiche di pregio del contesto paesaggistico in esame.




Figura 2 – Planimetrica generale di progetto




Figura 3 – Prolungamento della diga foranea: sezione tipo di progetto




Figura 4 – Pennello di raccolta dei sedimenti




Figura 5 – Planimetria raccordo di collegamento porto - SS18




Figura 6 – Raccordo di collegamento porto - SS18. Sezione tipologica viabilità di progetto




Figura 7 – Raccordo di collegamento porto - SS18. Sezione tipologica viabilità di progetto

**CONSIDERATO** che con riferimento agli aspetti archeologici come evidenziato dalla competente Soprintendenza, è emerso che:

- il rischio archeologico per le aree interessate dalle opere marittime è stato valutato nullo, anche a seguito della ricognizione subacquea dei fondali;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, considerato il contributo istruttorio del Servizio II della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni pervenute;

**QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime**

**PARERE FAVOREVOLE**

**subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:**

**1) Per gli aspetti paesaggistici:**

- a) In riferimento alla realizzazione del pennello semisommerso posto alla radice del molo di sopraflutto (Intervento C), per la porzione emergente della mantellata dovranno usarsi, diversamente da quelli proposti, massi in scogliera naturale simili a quelli già utilizzati nella parte iniziale del molo o, in alternativa, del tipo 'Ecopode™', morfologicamente e idraulicamente compatibili con la porzione sommersa, di aspetto simile alla pietra naturale e con eventuale pigmentazione del conglomerato cementizio, da concordare con la competente Soprintendenza. La medesima tipologia di massi dovrà essere adottata per tutto il segmento del molo contiguo al litorale a nord dell'area portuale su cui si attesta il nuovo pennello (intervento C), in maniera tale da offrire una visione omogenea, compatibile con le caratteristiche cromatiche dell'arenile.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/paesaggio

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva;*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- b) La proposta progettuale dovrà comprendere il rinverdimento della scarpata di contenimento e delimitazione dello svincolo mediante piantumazione di essenze arbustive autoctone e tipiche dei luoghi e/o dell'ambito paesaggistico di riferimento.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/paesaggio

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva;*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- c) Fotosimulazioni di dettaglio, con vista dal mare e non dall'alto, necessarie per poter impartire eventuali specifiche prescrizioni in merito a scelte materiche e cromatiche dell'intervento di realizzazione del nuovo svincolo.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/paesaggio

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva;*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

## 2) Per gli aspetti archeologici:

- a) In merito al rischio archeologico connesso alle lavorazioni in progetto, valutato essere di grado nullo, si rappresenta tuttavia che per evitare danni eventuali al patrimonio archeologico, che potrebbero derivare dal rinvenimento di Beni archeologici, **tutte le attività sulla terraferma che comportano scavo e movimento terra (ivi comprese quelle preliminari di cantierizzazione) siano sottoposte a sorveglianza archeologica continua in corso d'opera**, secondo quanto attualmente previsto dall'art. 1, c. 5, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, alla presenza continua di professionisti archeologi, di comprovata esperienza e con Dottorato o Specializzazione, durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra, in base ai fronti di scavo aperti in contemporanea.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva;*

*CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- b) In caso di rinvenimenti (stratigrafie e/o strutture antiche) sarà cura del proponente segnalarli tempestivamente alla Soprintendenza territoriale, che valuterà i necessari provvedimenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 42/2004. La medesima Soprintendenza detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi che potranno comportare anche eventuali approfondimenti, ampliamenti di indagine e/o varianti tecniche rispetto all'intervento previsto.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- c) Il posizionamento e la georeferenziazione di quanto eventualmente emerso sarà effettuato da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel rilievo archeologico e nella documentazione grafica ovvero dallo stesso archeologo incaricato, se in possesso dei medesimi requisiti. Inoltre, sulla base della tipologia dei contesti archeologici oggetto di rinvenimento, i professionisti archeologi ed i rilevatori dovranno essere affiancati da ulteriori figure specializzate, quali l'antropologo, il paleobotanico, paleontologo, ecc.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- d) Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica, documentazione fotografica, eventuali elenchi dei materiali e/o delle cassette) anche in caso di esito negativo delle indagini archeologiche; una copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista designato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato, dovrà essere consegnato alla Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite e idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad es. frammenti di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei c.d. *small finds*), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente. Sarà pertanto necessario comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo, così da concordare l'eventuale presenza del funzionario archeologo di zona all'avvio delle operazioni di scavo e di trasmettere contestualmente il curriculum vitae del professionista incaricato per le valutazioni di competenza.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

*CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

Si rammenta infine che come specificato al punto 5 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D. Lgs 50/2016", approvate con D.P.C.M.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

14/02/2002, sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 "in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori" la competente Soprintendenza ha facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Resta ferma la facoltà della medesima Soprintendenza di dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico rinvenuti in corso d'opera, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto.

Il Responsabile della UOTT n. 10 del Servizio V – DG ABAP



arch. Daniele Vadala

Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it